



COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO **(Provincia di Cosenza)**

UFFICIO TECNICO – SETTORE DEMANIO

ORDINANZA N° 148
LI, 22.07.2022

RETTIFICA ORDINANZA BALNEARE N. 144 DEL 21.06.2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n° 382”;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59”;

VISTA la L.R. 21 dicembre 2005, n° 17: “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”;

VISTO il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07) in base al quale i Comuni emettono l’ordinanza balneare riferita all’anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell’attività turistico-ricreativa;

VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA l’Ordinanza n. 32/2022 del 26.05.2022 “Disciplina della sicurezza balneare nel compartimento marittimo di Corigliano Calabro”;

CONSIDERATA la necessità di emanare disposizioni relative all’uso delle spiagge e del mare, con riferimento alle attività turistico-balneari ed alle attività connesse, svolte nell’ambito del Comune di Roseto Capo Spulico, che garantiscano l’uniformità dell’uso del demanio marittimo lungo tutta la costa comunale, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia di gestione delle amministrazioni comunali costiere;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento restano salve le disposizioni delle normative in materia, in particolare le norme contenute nel Piano Demaniale Marittimo Regionale, nonché i provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime;

ORDINA

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- a) La stagione balneare è, normalmente, compresa tra il 01 Giugno e il 30 Settembre.
- b) Nel periodo della stagione balneare devono funzionare tutti i servizi delle strutture balneari, le cui attività devono iniziare improrogabilmente entro il 15 Giugno e terminare non prima del 15 Settembre. Data la straordinarietà dell'attuale stagione balneare, i termini di cui sopra, sono differiti al 1 Luglio 2022 per la fase di avvio della stagione balneare in argomento.
- c) Il servizio di salvataggio deve essere garantito secondo quanto stabilito nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto.
- d) La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, agli ingressi ed in luogo ben visibile per tutta la stagione in ogni stabilimento balneare, negli arenili in concessione e nelle spiagge attrezzate.
- e) La balneazione è consentita dalle ore 07,00 alle ore 19,00.

ART. 2 - NORME DI SICUREZZA SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEL MARE

Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare sono regolamentate con provvedimenti delle Autorità Marittime competenti.

ART. 3 - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

- a) La zona di mare per una distanza di 150 (centocinquanta) metri dalle spiagge è riservata prioritariamente alla balneazione.
- b) Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo a distanza di 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza dell'estremità del fronte a mare della concessione; qualora a causa della natura dei fondali risulti particolarmente difficoltoso il rispetto della suddetta prescrizione, i concessionari possono, con motivata istanza, richiedere la deroga all'Autorità Marittima.
- c) Nella predetta zona di mare, riservata alla balneazione, nelle ore tra le 8.30 e le 19.30 o fuori dalla stessa fascia oraria in presenza di bagnanti è **VIETATO**:
 - il transito di qualsiasi imbarcazione, ad eccezione dei natanti a remi tipo jole, canoe, pattini mosconi, lance, nonché pedalò e simili;
 - l'ormeggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
 - l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e di kite-surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari appositamente autorizzati, devono avere cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti.

ART. 4 - ZONE DI MARE IN CUI E' VIETATA LA BALNEAZIONE

La balneazione è **VIETATA**:

- a) Nella zone di mare antistanti le foci di fiumi/torrenti/canali di qualsiasi tipo fino ad una distanza di 200 metri dalla costa;
- b) Nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze di polizia marittima dell'Autorità Marittima ovvero da provvedimenti dell'Autorità Comunale e/o Sanitaria emanati a tutela della igiene e salute pubblica. Il Comuni disporrà, affinché siano ben evidenziate, con apposita segnaletica, le località dove esistono scarichi fognari non autorizzati ai sensi del

D.lgs. 03 aprile 2006, n° 152 e successive integrazioni e modifiche, nonché provvederà ad apporre idonea segnaletica nelle altre zone di divieto, anche temporaneo, alla balneazione a norma di quanto previsto dal D.P.R. 8 giugno 1982 n° 470;

ART. 5 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

Sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione della costa di Roseto Capo Spulico **E' VIETATO:**

- a) Lasciare natanti in sosta, qualora comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, fatta eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio.
- b) Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate; le stesse spiagge libere saranno disciplinate da apposita Regolamentazione da parte di questo Ente.
- c) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli, mezzi nautici - salvo quello di salvataggio o altro - **la fascia di arenile profonda 5 metri dalla battigia**, destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza, e nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, come contemplato da citata Ordinanza n. 51 del 12 Giugno 2020 emanata da Regione Calabria.
- d) Campeggiare;
- e) Adibire ad uso alloggio e/o cucina le cabine, i magazzini ed i ripostigli e, comunque, usare e/o detenere all'interno degli stessi luci a gas, bombole, serbatoi di carburante ed ogni altro oggetto che, in relazione al particolare stato dei luoghi, possano costituire motivo di pericolo per la pubblica incolumità.
- f) Abbandonare rifiuti ovvero immondizie (in mare, sulle spiagge e nelle pinete ricadenti nell'area demaniale), sia pure contenuti in buste, se non negli appositi contenitori.
- g) Transitare e/o sostare sull'arenile con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, soccorso ed a quelli addetti alla pulizia degli arenili.
- h) L'accesso in spiaggia ai cani e agli altri animali domestici deve essere strettamente controllato. Ai cani o agli animali domestici, a parte i cani guida, non è consentito l'accesso a una spiaggia o un'area Bandiera Blu se questa è parte di una spiaggia più estesa.
- i) Tenere ad alto volume radio, juke-box, cd player, e, in generale, apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e nelle ore notturne.
- j) Esercitare spettacoli pirotecnici senza autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima.
- k) Accendere fuochi.
- l) Esercitare qualsiasi attività a scopo di lucro, organizzare giochi e/o manifestazioni ricreative o sportive senza l'autorizzazione dei competenti Uffici comunali.
- m) Effettuare la pubblicità sulle spiagge mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei.
- n) Posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione.
- o) Distendere o tinteggiare reti da pesca.
- p) Effettuare attività di noleggio di attrezzature balneari, da parte di privati, sulle spiagge libere.
- q) Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei compresi tra la linea di battigia ed una linea parallela posta ad 1 (uno) miglio da questa ultima, con qualsiasi tipo di aeromobile e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 (trecento) metri – 1000 (mille) piedi, ad eccezione di mezzi di soccorso e Polizia.
- r) Realizzare opere, ovvero installare strutture, che possano costituire impedimento o pregiudizi per l'utilizzazione degli apprestamenti destinati alla fruizione delle aree demaniali da parte dei portatori di handicap.
- s) Realizzare qualsiasi opera, anche se di tipo amovibile e provvisoria, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità competente.
- t) Effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione delle norme in materia di tutela ambientale.
- u) Asportare le foglie secche di posidonia dalla linea di battigia.

- v) Estirpare la vegetazione psammofitica presente sull'arenile.
- w) Spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute compresi le indicazioni ed i cartelli posizionati dalle Amministrazioni Comunali che interessano le aree inibite alla balneazione.

Sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione della costa di Roseto Capo Spulico **E' VIETATO DURANTE TUTTA LA STAGIONE BALNEARE:**

- a) Occupare con qualsiasi impianto od attrezzatura non finalizzata al salvataggio la fascia di 5 metri dalla battigia, che deve essere lasciata in ogni caso sgombera per assicurare il più rapido soccorso ai bagnanti;
- b) Utilizzare attrezzature balneari dopo le ore 19.00;
- c) Sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;
- d) Esercitare attività commerciali sia in forma fissa che itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc., al di fuori delle specifiche previsioni contenute nella normativa vigente e nelle specifiche disposizioni del Comune. Il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è soggetto al preventivo nulla osta dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune.
- e) L'esercizio delle attività commerciali, di cui al precedente comma, è consentito dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
In particolare, la pratica del kitesurf è soggetta alle prescrizioni dettate dal Regolamento di disciplina del diporto nautico emanato dalla competente Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro, previa acquisizione da parte del richiedente – gestore di strutture destinate alla balneazione – del provvedimento di riserva dello spazio a terra, rilasciato dall'Amministrazione comunale, che dovrà, comunque, avere una superficie sufficiente ad evitare interferenze tra aree limitrofe e destinate a differenti utilizzazioni.
- f) Tirare a secco barche o natanti in genere, salvo che nelle aree a ciò destinate.
- g) Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione.

N.B. - Sulle spiagge libere, non sicure perché sprovviste di servizio salvamento e previa adeguata azione di informazione e sensibilizzazione da parte di questo Ente, si farà affidamento sulla responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. allo stesso senso di responsabilità individuale, fermo restando azioni di controllo, si farà affidamento per assicurare la distanza di almeno 1 mt tra le persone, ovvero la superficie minima di 10 mq per posto ombrellone.

Su tutto il tratto di spiaggia, sia libera non provvista di servizio salvamento ed anche su quella attrezzata, è possibile condurre esclusivamente prima delle ore 07.00 e dopo le ore 19.00 i cani, mentre per i cani guida che da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, dovranno essere tenuti a guinzaglio e indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla normativa ed i loro conduttori/accompagnatori dovranno avere al seguito idoneo sistema per raccolta degli escrementi che, in nessun caso, dovranno permanere sulla spiaggia.

ART. 6- DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI

Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08.30 alle ore 19.30 con possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Ogni stabilimento deve essere provvisto di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti.

È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n° 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991 e s.m.i.

E' obbligo dei titolari di concessione di aree del demanio marittimo per l'esercizio dell'attività di stabilimento balneare istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione durante la stagione

balneare con almeno un bagnino di salvataggio o assistente bagnino abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale di Salvamento, dalla Federazione Italiana Nuoto o FISA, ogni 80 mt. di fronte mare. Detto bagnino di salvataggio o assistente bagnante deve indossare una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO", essere dotato di fischietto e non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio salvi i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato.

Il bagnino o l'assistente deve stazionare nelle postazione indicate oppure in mare sull'imbarcazione di servizio.

Presso ogni postazione di salvataggio, da ubicare in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile devono essere permanentemente disponibili: un binocolo, un paio di pinne e maschera, un'imbarcazione idonea al salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO", con tutta la dotazione obbligatoria. Tale imbarcazione non deve essere, in nessun caso, destinata ad altri usi.

In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati salvagenti anulari muniti di una sagola galleggiante lunga almeno 25 mt.

Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso secondo quanto disposto dall'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – Corigliano Calabro.

È necessario, altresì, tenere a disposizione un megafono fisso o manuale in modo da divulgare notizie di pubblico interesse.

Ogni concessionario deve esporre un cartello ben visibile con indicato il numero telefonico del Pronto Soccorso e dell'Ospedale più vicino munito di ambulanza, del Comando Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto competente per territorio

La bandiera, secondo la codifica indicata nell'ordinanza della Capitaneria di Porto, deve essere issata sul pennone a cura del bagnino di salvataggio secondo sue valutazioni, ovvero su ordine del concessionario dello stabilimento balneare, qualora quest'ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo, ovvero su ordine della Capitaneria di Porto.

Sul pennone, come pure in ogni stabilimento balneare, deve essere affisso un idoneo cartello indicante in italiano, inglese il significato delle bandiere.

Qualora, a giudizio del bagnino di salvataggio e/o concessionario, le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo, comportino situazione di rischio per la balneazione, dovrà essere issata, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa indicante il pericolo di balneazione. In tal caso il servizio di salvataggio è sospeso ed il concessionario è manlevato da responsabilità che potrebbero derivare dall'inottemperanza del divieto stesso.

Qualora gli stabilimenti balneari intendano rimanere aperti esclusivamente per elioterapia, non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio, ma dovranno rimanere esposti oltre alle bandiere rosse 4 cartelli in italiano, inglese recanti il seguente avviso: "Stabilimento aperto esclusivamente per elioterapia – Spiaggia sprovvista di servizio di salvamento".

Il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare, in osservanza della O.P.R. Calabria n. 51 del 12 Giugno 2020, devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: mt. 3.50 tra le file e mt. 3.00 tra ombrelloni della stessa fila. Tali parametri consentiranno, nel territorio di Roseto Capo Spulico, di rispettare i due parametri definiti nel DPCM del 11 Giugno 2020, così recepito nell'Allegato A della O.P.R. Calabria n. 51, e precisamente:

- **Riorganizzare gli spazi in modo, da garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare almeno il distanziamento di 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Ove possibile, organizzare percorsi separati per l'entrata e l'uscita.**
- **Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone, indipendentemente dalle modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).**

- Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio, etc.), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita almeno una distanza di 1,5 mt.
- Le attrezzature di spiaggia vanno disinfettate ad ogni cambio persona e/o nucleo familiare.

Ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Calabria n° 365 del 25 giugno 2007 al punto 2 lett.d) e lett. e), recepisce la norma statale fornendo indicazioni puntuali sull'attuazione della stessa; pertanto a cura dei concessionari, ove non consentito ingresso libero alla battigia, devono essere individuati all'interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica (mt 1.00 x 0.50 mt con l'indicazione "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA") specifici varchi di larghezza non inferiore a 1.50 mt. al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione. Ove tale disposizione non venga rispettata si dovrà procedere ad apposita procedura sanzionatoria a cura della Capitaneria di Porto o della Polizia Municipale, attivata anche da semplice comunicazione dei cittadini.

L'inosservanza per due volte di tale disposizione o di parte di essa comporta la revoca immediata della concessione.

I concessionari sono inoltre tenuti a curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere raccolti e smaltiti secondo la normativa vigente in materia.

Le reti di protezione delle aree adibite a gioco, qualora le stesse siano utilizzate solo nel periodo estivo, al termine della stagione balneare dovranno essere rimosse.

TUTTE LE DELIMITAZIONI, anche se provvisorie, devono rispondere alle vigenti normative di sicurezza ed il concessionario deve munirsi di tutte le eventuali autorizzazioni da rilasciarsi a cura di altre Amministrazioni, con ciò significando che l'Amministrazione Comunale è comunque manlevata da ogni possibile danno o condanna che potesse derivare dal posizionamento di tali sistemi di delimitazione;

Fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento, ai sensi dell'art.23 L.5/02/1992 n.104, al fine di rendere possibile l'accesso al mare ai soggetti diversamente abili mediante idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei soggetti diversamente abili, i concessionari possono, comunque, predisporre percorsi perpendicolari alla battigia. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione o libere ma dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare. I concessionari hanno la facoltà di riservare se richiesto e comunque a pagamento almeno un ombrellone o palma nella prima fila a soggetti diversamente abili.

Gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione delle competenti autorità.

Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia.

I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognante comunale, ovvero essere dotati di sistema di smaltimento rifiuti riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria.

Qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o sapone.

I servizi igienici per disabili di cui alla Legge 104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata individuazione.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

I concessionari possono utilizzare parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per la effettuazione di giochi e attività ludico-motorie (tipo acqua - gym), nel rispetto del distanziamento interpersonale, esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle attività che devono essere aperte a tutti gratuitamente.

Sono escluse le attività che potrebbero rappresentare un pericolo per i bagnanti. Per lo svolgimento di attività che prevedano l'utilizzo di apparecchiature radio elettriche e impianti di diffusione sonora é fatto obbligo di moderare il volume in modo da non arrecare disturbo all'utenza balneare, e di posizionare tutti gli strumenti a non meno di 10 metri dalla battigia, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

I concessionari sono tenuti ad assicurare assistenza continua per le attività consentite nei precedenti punti. I concessionari sono responsabili di ogni eventuale danno a persone e cose derivanti dallo svolgimento delle suddette attività.

I concessionari, durante la fascia oraria destinata alla balneazione devono inoltre:

- a) garantire il servizio di salvataggio e assistenza bagnanti, secondo le prescrizioni e modalità dettate dall'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – Corigliano Calabro;
- b) esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti alle persone, furti o incendi, in particolare, per quest'ultimo aspetto, i concessionari dovranno dotarsi di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia.

ART. 7 - NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO

Ogni attività di locazione e/o noleggio dei natanti da diporto deve essere debitamente autorizzata dal Comune di Roseto Capo Spulico a norma delle vigenti disposizioni, ed in particolare in osservanza all'Allegato A dell'O.P.R. Calabria n. 51 del 12 Giugno 2020. Fermo restando il divieto di occupare la fascia di battigia, nelle zone dove è autorizzata la locazione e/o il noleggio dei natanti deve essere garantito uno spazio delimitato sufficiente all'esercizio della suddetta attività. Non si potrà comunque occupare suolo demaniale marittimo senza la dovuta concessione e/o autorizzazione rilasciata da questo Comune.

I concessionari di stabilimenti balneari, che intendano operare la locazione e/o il noleggio dell'ambito della concessione, ai sensi dell'ordinanza n. 32/2022 emanata dalla Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro, dovranno inoltrare apposita comunicazione al Comune di Roseto Capo Spulico ovvero all'Autorità Marittima competente, precisando la esatta localizzazione e superficie dell'area da individuarsi su apposito elaborato grafico.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale.

La presente Ordinanza, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi, deve essere esposta, a cura dei concessionari, in un luogo visibile per tutta la durata della stagione balneare.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del codice della navigazione.

Gli Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati a fare osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge con applicazione di sanzioni amministrative per come previsto dal Codice della navigazione.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

Roseto Capo Spulico, 22 luglio 2022

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.TO GEOM. GIOVANNI MARANGI**